

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta da:

Dott. Maria Cristina Giancola – Presidente
Dott. Giacinto Bisogni – Cons. Rel.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CORRENTISTA

- ricorrente -

nei confronti di

BANCA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. (omissis)/09 della Corte d'appello di Catania emessa in data (omissis) e depositata il (omissis) 2009, R.G. n. (omissis)/1997;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. (omissis) che ha concluso per la inammissibilità o in subordina il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

Rilevato che:

1. Il correntista ha convenuto davanti al Tribunale di Catania la Banca chiedendo la condanna al pagamento della somma di 438.850.000 di lire a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della consegna, a terzi non legittimati, di cinque carnet di assegni, relativi al conto n. (omissis) presso l'agenzia n. (omissis), dietro presentazione di richiesta con firma apocrifa, e a causa della negligenza della banca che aveva consentito nell'arco di sette mesi la negoziazione di 24 assegni recanti la firma di traenza falsa sul conto corrente sopra citato.

2. Si è costituito la Banca e successivamente la Banca (omissis) s.p.a. contestando la domanda e affermando che gli assegni erano stati consegnati personalmente al (omissis) mentre quelli asseritamente con firma di traenza falsa erano stati tutti controllati in rapporto allo *specimen* in possesso dalla banca con le difficoltà derivanti dall'aver il correntista depositato ben cinque diverse firme di raffronto.

3. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. (omissis)/1997, ha respinto la domanda.

4. Ha proposto appello, con atto notificato il 3 luglio 1997, il Sig. (omissis) in qualità di erede di (omissis).

Si è costituita la Banca che ha contestato la legittimazione dell'appellante e ha chiesto il rigetto dell'appello.

Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Bisogni, 3 maggio 2016, n. 8731

5. La Corte di appello di Catania, dopo aver disposto CTU grafologica, ha deciso la causa con sentenza n. (omissis)/09 con la quale ha respinto l'appello e condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali.

6. Ricorre per cassazione il Sig. (omissis) deducendo: a) violazione ed errata applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; b) violazione ed errata applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

7. Si difende con controricorso e propone ricorso incidentale la Banca.

Ritenuto che:

La memoria difensiva di (omissis) è inammissibile perché depositata oltre il termine di rito.

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la decisione della Corte di appello perché ha ritenuto che la diligenza inerente all'attività bancaria coincide con la diligenza media cosicché non è imputabile alla Banca non aver riconosciuto la contraffazione delle firme di traenza e di girata che ha consentito l'illegittimo incasso degli assegni.

Secondo la ricorrente invece alla banca è imposto un grado di diligenza superiore a quella ordinaria e riconducibile all'art. 1176 comma 2 secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza in tema di diligenza del *bonus argentarius*.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, si afferma la corresponsabilità di (omissis) nella causazione del danno dato che, pur se si dovesse configurare un concorso di colpa del (omissis), perché non ha adottato le idonee precauzioni contro i rischi di sottrazione e alterazione dei titoli che sono stati negoziati dalla banca, si dovrebbe, comunque, riconoscere la corresponsabilità della banca trattaria tenuta, alla stregua della speciale diligenza esigibile dall'accorto banchiere, a verificare la regolarità e l'autenticità del titolo.

3. I due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi sotto il profilo della responsabilità addebitata alla banca dalla ricorrente.

4. Il ricorso nel suo insieme non coglie la *ratio decidendi* che pure è stata articolata compiutamente e chiaramente dalla Corte di appello.

Lungi infatti dall'affermare che la diligenza del funzionario di banca deve coincidere con la ordinaria diligenza media del buon padre di famiglia, la Corte di appello ha affermato piuttosto che il modello di comportamento del buon banchiere non comporta un inasprimento del concetto di media o normale diligenza ma la commisurazione di quel canone di normalità allo svolgimento professionale dell'attività bancaria e consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento e previdente nell'esercizio di tale professione. In questa prospettiva ha affermato la Corte di appello gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti "a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso". Dunque la ricorrente imputa alla Corte qualcosa che non ha costituito la base razionale della decisione dato che la Corte di appello ha sostanzialmente valutato le prove alla luce del principio secondo cui il funzionario di banca addetto al pagamento dei titoli è tenuto ad adoperare nello svolgimento dei suoi compiti una normale diligenza che deve ritenersi propria dell'attività che svolge. In particolare la Corte di appello ha rilevato che è risultata smentita da una serie di circostanze la deduzione, su cui si è fondata la domanda di risarcimento, del rilascio a terzi dei carnets di assegni. Ciò in base alle deposizioni dei funzionari della banca e in particolare di (omissis) che ha dichiarato di aver consegnato personalmente al (omissis) i libretti di assegni dietro presentazione del modulo di richiesta già prefirmito, alle dichiarazioni rese in sommarie informazioni dal (omissis) secondo cui a ritirare i libretti provvedeva anche il nipote (omissis), alla denuncia di smarrimento dei libretti, effettuata dal (omissis) dopo l'accertamento della falsità degli assegni per cui si controverte, alla regolare emissione di uno degli assegni facenti parte di uno dei libretti. Sulla base di questa accertata consegna dei libretti a (omissis) e della successiva materiale disponibilità degli stessi, nonché, deve ritenersi

Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Bisogni, 3 maggio 2016, n. 8731

per implicito, in considerazione della omessa tempestiva denuncia di smarrimento, la Corte di appello ha escluso ogni responsabilità della banca. La Corte di appello ha anche rilevato che tale responsabilità nella custodia degli assegni consente di escludere la rilevanza della CTU grafologica che ha attestato la falsità delle firme apposte sulle ridi-limate di rilascio dei libretti. Si tratta di valutazioni che fondano autonomamente la decisione della Corte di appello e che non sono state impugnate dalla ricorrente.

5. Per quanto concerne poi la responsabilità della banca per il pagamento di 24 assegni bancari con firma di traenza apocrifia la Corte di appello ha ritenuto di non attribuire rilevanza all'accertamento della falsità reso possibile soltanto a mezzo di una consulenza grafologica che nel rispetto dei protocolli di indagine in materia ha utilizzato la tecnica dei macro-ingrandimenti e dell'analisi scandagliata delle sottoscrizioni. Ha rilevato infatti la Corte di appello che l'esito di tale accertamento peritale costituisca un giudizio di valore inutilizzabile ai fini della decisione riportandosi al principio per cui l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. civ. sez. III n. 20292 del 4 ottobre 2011). La Corte di appello si è quindi conformata, nell'individuare i parametri di valutazione per affermare la responsabilità della banca, a quella che è la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. civ. sezione I n. 12761 del 23 dicembre 1993) secondo cui la banca trattaria, cui è presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. civ. sez. I, n. 15066 del 15 luglio 2005) e secondo cui la valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell'operatore professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. civ. sezione I n. 15066 del 15 luglio 2005).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 6.200 euro di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 gennaio 2016.

Il Giudice rel.
Giacinto Bisogni

Il Presidente
Maria Cristina Giancola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*